

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-4 del 14/01/2020

Oggetto Struttura Idro-Meteo-Clima. Approvazione Accordo quadro di collaborazione per la “Valorizzazione dell’ambiente fluviale e del patrimonio umano, istituzionale e cartografico storico legato alla sua gestione”.

Proposta n. PDEL-2020-3 del 14/01/2020

Struttura proponente Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente proponente Paccagnella Tiziana

Responsabile del procedimento Paccagnella Tiziana

Questo giorno 14 (quattordici) gennaio 2020 (duemilaventi), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Struttura Idro-Meteo-Clima. Approvazione Accordo quadro di collaborazione per la “Valorizzazione dell’ambiente fluviale e del patrimonio umano, istituzionale e cartografico storico legato alla sua gestione”.

VISTI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- l’art. 5 della citata L.R. n. 44/1995 che, al comma 2, prevede che “Per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che, all’articolo 16 ridenomina questo ente “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna” (acronimo Arpae) estendendone le competenze;
- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), ereditando competenze ed esperienza del Magistrato del Po, cura la gestione del reticolo idrografico principale del maggiore bacino idrografico italiano, occupandosi, essenzialmente, di sicurezza idraulica, demanio idrico e navigazione fluviale, in virtù di 4 Leggi approvate dai Consigli delle Regioni del Po: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto;
- che l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha il compito di redigere e adottare il *Piano di bacino distrettuale*, strumento territoriale di settore mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- che la Regione Emilia-Romagna, tramite il servizio di cura del territorio e dell’ambiente, persegue il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza territoriale idraulica ed idrogeologica per la riduzione del rischio in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, attraverso la pianificazione dell’uso del territorio e la programmazione degli interventi di difesa del suolo, della costa e della bonifica;

- che l'Università degli Studi di Parma ha nella sua *mission* la collaborazione scientifica, mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici, oltre al supporto alla didattica ed attività di ricerca, consulenza e formazione in materia di paesaggio, territorio e aspetti fluviali e capitale intellettuale;

CONSIDERATO:

- che i soggetti sopra elencati intendono realizzare una “Mostra e azioni culturali collaterali”, di promozione e valorizzazione della cartografia e documentazione storica in una prospettiva contemporanea, anche in occasione dell'evento “Parma capitale italiana della cultura”;
- che in tale contesto i suddetti soggetti intendono instaurare un rapporto strutturale di collaborazione fra le parti, nel quale le attività degli Enti possano coordinarsi con le attività di ricerca e didattiche dell'Università, con particolare riferimento agli ambiti della difesa del suolo, della pianificazione del territorio e della valorizzazione delle acque e delle altre tematiche connesse;

VISTO:

- l'Accordo quadro di collaborazione per la “Valorizzazione dell'ambiente fluviale e del patrimonio umano, istituzionale e cartografico storico legato alla sua gestione”, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, l'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e l'Università degli Studi di Parma;

DATO ATTO:

- che l'Accordo sub A) avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo sottoscritto dalle parti;
- che l'Accordo sub A) non ha contenuto economico e che la collaborazione di cui trattasi sarà attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le parti;
- che per Arpaè il referente delle attività di cui trattasi è la Dott.ssa Monica Branchi della Struttura Idro-Meteo-Clima, così come indicato all'art. 8 dell'Accordo sub A);

RITENUTO:

- che le attività da svolgere, così come descritte nell'Accordo sub A), siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- opportuno, in virtù del reciproco interesse e per le finalità sopra esposte, instaurare un rapporto strutturale di collaborazione con gli Enti sopra elencati;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott.ssa Tiziana Paccagnella, la quale ha espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;
- che la responsabile del procedimento è la stessa Dott.ssa Tiziana Paccagnella, Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima;

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo quadro di collaborazione per la "Valorizzazione dell'ambiente fluviale e del patrimonio umano, istituzionale e cartografico storico legato alla sua gestione", allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, l'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e l'Università degli Studi di Parma;
2. di dare atto che l'Accordo sub A) avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo sottoscritto dalle parti;
3. di dare atto inoltre che l'Accordo sub A) non ha contenuto economico e che la collaborazione di cui trattasi sarà attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le parti;
4. di dare atto infine che per Arpaè il referente delle attività di cui trattasi è la Dott.ssa Monica Branchi della Struttura Idro-Meteo-Clima, così come indicato all'art. 8 dell'Accordo sub A).

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990

PER LA

«VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE FLUVIALE E DEL PATRIMONIO UMANO, ISTITUZIONALE E CARTOGRAFICO STORICO LEGATO ALLA SUA GESTIONE»

TRA LE SEGUENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

1. **l'Agencia Interregionale per il fiume Po** (di seguito AIPo) – con sede in Parma, Via Garibaldi 75 (C.F. 92116650349) nella persona del Direttore Luigi Mille, domiciliato presso la sede di AIPo di Parma e autorizzato alla stipula del presente atto a seguito di parere favorevole del Comitato di Indirizzo di AIPo nella seduta del 29/07/2019-Verbale n.5;
2. **l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po** (di seguito Autorità di bacino) – con sede in Parma, Via Garibaldi 75, (C.F. 92038990344) nella persona del Segretario Generale Meuccio Berselli, che sottoscrive il presente atto in attuazione del proprio decreto n. 277 del 08/10/2019;
3. **l'Agencia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile** (di seguito Agencia regionale) – con sede in Bologna, viale Silvani 6,(C.F. 91278030373) nella persona del Direttore Rita Nicolini, autorizzato alla stipula del presente atto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1951 dell'11/11/2019;
4. **l'Agencia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna** (di seguito ARPAE) con sede in Bologna Via Po, 5 C.F. 04290860370) nella persona del Direttore generale Giuseppe Bortone, autorizzato alla stipula del presente atto dalla deliberazione della Giunta Regionale n.22 del 15.02.2016;
5. **l'Università degli Studi di Parma** (di seguito Università), con sede legale in Parma, Via Università n. 12, P.IVA e C.F. 00308780345, rappresentata dal Rettore Pro Tempore, Prof. Paolo Andrei;

di seguito anche congiuntamente le Parti;

PREMESSO CHE:

- l'AIPo, ereditando competenze ed esperienza del Magistrato del Po, cura la gestione del *reticolo idrografico principale* del maggiore bacino idrografico italiano, occupandosi, essenzialmente, di sicurezza idraulica, demanio idrico e navigazione fluviale, in virtù di 4 Leggi approvate dai Consigli delle Regioni del Po: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto;

- l’Autorità di bacino ha il compito di redigere e adottare il *Piano di bacino distrettuale*, strumento territoriale di settore mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- la Legge n. 13 del 2015 della Regione Emilia-Romagna ha ridenominato l’ARPA in ARPAE “Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” riformulando le funzioni e competenze; e all’art. 19 ha riordinato le funzioni amministrative dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione Civile, dettando norme atte a garantire l’esercizio coordinato delle funzioni tra i vari livelli istituzionali;
- la Regione Emilia-Romagna, tramite il servizio di cura del *territorio* e dell’*ambiente*, persegue il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza territoriale idraulica ed idrogeologica per la riduzione del rischio in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, attraverso la pianificazione dell’uso del territorio e la programmazione degli interventi di difesa del suolo, della costa e della bonifica;
- l’Università ha nella sua *mission* la *collaborazione scientifica, mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici, oltre al supporto alla didattica ed attività di ricerca, consulenza e formazione in materia di paesaggio, territorio e aspetti fluviali e capitale intellettuale*;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE:

- le Parti intendono realizzare una “Mostra e azioni culturali collaterali”, di promozione e valorizzazione della cartografia e documentazione storica in una prospettiva contemporanea, anche in occasione dell’evento “Parma capitale italiana della cultura” presso il Palazzo noto come “Palazzo delle Acque” sito in Parma, Via Garibaldi 75, dove operano la maggior parte degli enti sopraindicati, e in altri spazi connessi, che verranno successivamente individuati;

TENUTO CONTO CHE:

- le attività da svolgere, ai fini del presente accordo, potranno risultare complesse e articolate sotto i profili tecnico e amministrativo, coinvolgendo le competenze e le esperienze di numerosi Enti ed Amministrazioni da anni attivi nel campo della mitigazione del rischio idrogeologico, della tutela delle acque e valorizzazione del territorio, anche fluviale, e del paesaggio;
- gli Enti coinvolti operano in modo complementare, multidimensionale e sinergico sui temi del territorio, del paesaggio e delle acque nell’area di competenza;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E TENUTO CONTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Finalità dell’Accordo

Fine del presente accordo è di instaurare un rapporto strutturale di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività degli Enti sopra indicati possano coordinarsi con le attività di ricerca e didattiche dell’Università, con particolare riferimento agli ambiti della difesa del suolo, della pianificazione del territorio e della valorizzazione delle acque e delle altre tematiche connesse.

Art. 2 – Oggetto dell’Accordo

La collaborazione tra le Parti, da esplicarsi mediante stipula di successivi specifici accordi attuativi, potrà riguardare:

attività di studio, di ricerca, di collaborazione scientifica, di didattica e di consulenza e formazione; in particolare attività di collaborazione con scambi di conoscenza su temi relativi alla valorizzazione del patrimonio umano, istituzionale e cartografico storico, alla prefigurazione di scenari strategici, alla pianificazione del territorio e del paesaggio, alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico, alla tutela e all’uso sostenibile degli ecosistemi e dei loro servizi per la società, nonché ad aspetti e metodologie che stanno alla base della costruzione dei quadri conoscitivi, delle caratteristiche fisiche, storiche e culturali del territorio e del paesaggio, secondo un approccio integrato e multidisciplinare nel rispetto delle competenze specifiche di ciascun soggetto istituzionale coinvolto.

Art. 3 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, l’accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall’Art. 1 del presente accordo collaborativo.

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture, le banche dati, gli archivi e le biblioteche messi a disposizione delle Parti saranno individuati nei successivi specifici accordi attuativi.

Art. 4 – Oneri e Accordi attuativi

Il presente protocollo non ha contenuto economico.

La collaborazione oggetto del presente accordo sarà attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti, nel rispetto della normativa vigente.

Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 5 – Utilizzazione dei risultati

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione del presente accordo, saranno regolati dagli specifici accordi di attuazione, nel rispetto della reciproca regolamentazione interna; le Parti comunque stabiliscono, quale principio generale, la libertà per l'Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere al brevetto dei risultati stessi e, in questa ipotesi, del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale.

Le Parti si impegnano a non utilizzare il nome e/o il logo per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi.

Art. 6 – Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato o a vario titolo impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

In particolare, nel caso in cui il comportamento del proprio personale dovesse dare luogo a responsabilità verso terzi imputabile a colpa grave, si valuteranno tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa.

Art. 7 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture degli Enti ed esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di un Ente si trovi a svolgere attività di collaborazione presso la sede di un altro Ente, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale delle Parti firmatario del presente accordo è tenuto alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori stabilite con atti e regolamenti della sede ospitante.

Art. 8 –Referenti dell’accordo

Le Parti indicano quali referenti del presente accordo, rispettivamente:

1. per l’AIPo: arch. Edi Andreotti;
2. per l’Autorità di bacino: ing. Laura Zoppi;
3. per l’Agenzia regionale: arch. Simona Patrizi;
4. per l’ARPAE: dr. geol. Monica Branchi;
5. per l’Università: prof. Carlo Mambriani.

Art. 9 – Durata, recesso e modifiche

Il presente Accordo di Collaborazione avrà la durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo sottoscritto dalle Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 180 giorni.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le Parti e avverrà mediante atto aggiuntivo, che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione delle Parti.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e ai relativi accordi attuativi in conformità a quanto previsto nella rispettiva regolamentazione interna, e in conformità alle misure e agli obblighi in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e s.m.i., nonché del Reg. UE 679/2016.

Art. 11 – Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, e che non fosse possibile comporre amichevolmente, sarà di esclusiva competenza del foro di PARMA.

Art. 12 – Firma, registrazione e imposta di bollo

Il presente accordo è redatto in formato digitale, ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC.

Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

L'accordo di collaborazione, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto a imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Parma – Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna – Sezione Staccata di Parma – Prot. n. 10241/97 del 22/08/1997.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Per UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

IL RETTORE

Prof. Paolo Andrei

PER AIPO

Il Direttore Luigi Mille

PER L'AUTORITA' DI BACINO

Il Segretario Generale Meuccio Berselli

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Il Direttore Rita Nicolini

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA

Il Direttore generale Giuseppe Bortone